



*Agenzia Italiana  
per la Cooperazione allo Sviluppo*

**RINNOVO CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO  
DETERMINATO DISCIPLINATO DAL DIRITTO LOCALE NEL RISPETTO DEI  
PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO ITALIANO**

**TRA**

L'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (d'ora in poi "AICS") – Sede estera di Tunisi, codice fiscale n. 97871890584, nella persona di Andrea Senatori, titolare della Sede estera di Tunisi, nel quadro del programma di cooperazione allo sviluppo denominato "Progetto di sviluppo rurale integrato nelle delegazioni di Hazoua e Tamerza (Governatorato di Tozeur)", AID 10744/02/0, deliberato con atto del Comitato Congiunto n. 6/2016

**E**

Il Sig. Remo Zulli, cittadino italiano, nato a [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], residenza fiscale nel [REDACTED], passaporto [REDACTED], rilasciato dalla questura di [REDACTED], residente in Via [REDACTED]

E, congiuntamente, "le Parti"

**PREMESSO CHE**

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c) del D.M. 113/2015, regolamento recante lo Statuto dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, l'Agenzia realizza e monitora in loco le iniziative di cooperazione anche mediante personale non appartenente alla pubblica amministrazione mediante la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato, disciplinati dal diritto locale, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano,

Il presente rinnovo contrattuale viene stipulato a seguito del processo di selezione per il bando 06/AICSTUNISI/2020, pubblicato in data 28 Maggio 2020, dal quale il Dott. Remo Zulli è risultato vincitore. Nel presente contratto rimarranno validi tutti gli elementi essenziali inclusi nel succitato bando (cfr. art.4 del presente contratto).

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

## ART. 1

1. La premessa e gli Allegati n.4 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

## ART. 2 MANSIONI CONTRATTUALI E LUOGO DI LAVORO

1. Il Dott. Remo Zulli è impiegato nella funzione di *Assistente tecnico – settore sviluppo rurale* con i compiti meglio specificati nei termini di riferimento/*Job description* in allegato.

2. Il prestatore di lavoro dipende, ai fini amministrativi e disciplinari, dal titolare della sede estera territorialmente competente.

3. La prestazione lavorativa viene svolta nella città di Tozeur presso l'ufficio della Struttura di Gestione del Progetto (SGP), ente esecutore del progetto: "Sviluppo rurale integrato nelle delegazioni di Hazoua e Tamerza (Governatorato di Tozeur)" – AID 10744.

## ART. 3 DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto, viene stipulato a tempo determinato e pieno, per un periodo di 10 (dieci) mesi, dal 16/09/2021 al 15/07/2022, rinnovabile fino ad un massimo di 48 mesi a partire dal primo contratto stipulato a seguito del processo di selezione di cui in premessa.

2. Il presente contratto di lavoro non fa sorgere fra l'AICS e il prestatore di lavoro alcun rapporto d'impiego pubblico, né determina aspettative di lavoro stabile.

3. Il prestatore di lavoro è assoggettato ad un periodo di prova di due mesi di effettivo lavoro. Il superamento della prova, formalmente attestato con relazione scritta del titolare di sede estera, è condizione per la prosecuzione del contratto.

## ART. 4 TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Al Dott. Remo Zulli è corrisposta una retribuzione lorda secondo quanto disposto dal prospetto allegato.

2. Su detta retribuzione sono applicate le ritenute fiscali secondo quanto risulta nel prospetto allegato<sup>1</sup>.

3. La retribuzione lorda, da corrispondersi in 10 mensilità posticipate, è comprensiva di ogni eventuale altra indennità, dovuta in base alla legge locale. Lo stipendio netto sarà liquidato mensilmente, non prima di ogni 27 del mese, a mezzo di bonifico bancario. Le eventuali spese bancarie dovute alla modalità di pagamento sono a carico del prestatore di lavoro.

<sup>1</sup> In materia di gestione fiscale del trattamento economico viene applicato quanto disposto dalla Nota del Direttore AICS n. 16343 del 12.12.2019 avente ad oggetto "Personale contrattualizzato ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. C) dello Statuto AICS. Nuove disposizioni".

4. Nel caso in cui il collaboratore venga autorizzato a svolgere le prestazioni di lavoro in modalità agile dall'Italia<sup>2</sup> a causa dell'impossibilità di potersi recare presso la Sede AICS di Tunisi per motivi legati alle misure nazionali ed internazionali per il contenimento del COVID 19, oppure per altri eventi imprevedibili non imputabili alla responsabilità delle parti, il trattamento economico per tale periodo non includerà le componenti retributive legate alla permanenza nel Paese oggetto dell'incarico, ovvero l'indennità determinata sulla base del costo e qualità della vita e la maggiorazione determinata sulla base delle situazioni di rischio e disagio.

#### **ART. 5 ASSICURAZIONI PREVIDENZIALI**

1. Il prestatore di lavoro è assicurato per invalidità, vecchiaia e superstiti e per ogni altro evento assicurativo secondo le disposizioni della normativa locale.

2. L'ammontare dei relativi contributi, ripartiti tra il datore di lavoro e il prestatore di lavoro, è determinato secondo le percentuali ed il sistema di calcolo fissati dalla normativa locale.

3. Nel caso in cui, ai sensi della Legge 398/87, il prestatore di lavoro debba essere assoggettato a contribuzione in Italia e ne faccia esplicita richiesta al momento della sottoscrizione del contratto, AICS provvederà al pagamento dei contributi previsti da detta norma e a trattenere la quota a carico del prestatore di lavoro. I contributi dovuti dall'ufficio AICS locale e dal lavoratore sono determinati a norma della disciplina vigente e commisurati alla retribuzione imponibile del lavoratore<sup>3</sup>.

#### **ART. 6 ASSISTENZA SANITARIA**

1. Avendo il prestatore di lavoro dichiarato di essere residente fiscale in Italia si prevede copertura assicurativa privata a carico della Sede Estera. Il prestatore di lavoro è pertanto assicurato presso l'ente assicuratore privato SISCOS nei limiti di assistenza garantiti in Italia dal Servizio Sanitario Nazionale. La polizza spetta anche al coniuge convivente a carico e i figli fino al 26 anno di età, purché conviventi e a carico.

#### **ART. 7 ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI**

1. Avendo il prestatore di lavoro dichiarato di essere residente fiscale in Italia è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL (Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro)

#### **ART. 8 VIAGGI DI SERVIZIO**

Per i viaggi di servizio, previamente autorizzati dal titolare della sede estera, al

---

<sup>2</sup> Paese di residenza diverso dai Paesi oggetto dell'incarico

<sup>3</sup> Eventualmente anche quantificati con valori convenzionali previsti dalla norma.

prestatore di lavoro spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, nei limiti previsti dal regolamento previsto per il personale interno dell'AICS.

## **ART. 9 FERIE**

1. Il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo di ferie annuali di trentadue giorni lavorativi<sup>4</sup>, su base annuale
2. Il prestatore di lavoro ha diritto, altresì, ai giorni festivi retribuiti previsti dal calendario della Sede estera per il periodo di contratto, per un massimo di 11 giorni annui.
3. Qualora la legge locale stabilisca festività retribuite non incluse in quelle previste dal calendario della sede, il prestatore di lavoro potrà usufruirne avvalendosi dei giorni di ferie di cui al primo comma del presente articolo.
4. Qualora la legge locale stabilisca un numero di festività retribuite superiori a quelle previste dal calendario della Sede estera, il prestatore di lavoro potrà usufruirne dietro corrispondente riduzione dei giorni di ferie di cui al primo comma del presente articolo.
5. Il prestatore di lavoro non può rinunciare alle ferie e non è previsto il pagamento delle ferie non godute.

## **ART. 10 ASSENZA PER MALATTIA**

1. In difetto di legislazione locale più favorevole, in caso di malattia, il prestatore di lavoro ha diritto ad assentarsi dal lavoro fino complessivi 60 giorni su base annua (da intendersi come anno solare), di cui i primi quarantacinque interamente retribuiti, mentre nei successivi 15 la retribuzione verrà ridotta di 1/5.
2. Superato il periodo di 60 giorni, La malattia sospende il contratto di lavoro. La malattia Costituisce motivo di risoluzione solo se è sufficientemente seria o prolungata e se le necessità della Sede obbligano il datore di lavoro a sostituire il prestatore di lavoro ammalato.
3. Per gravi motivi personali o di famiglia, al prestatore di lavoro può essere autorizzata un'assenza dal servizio non retribuita per non più di venti giorni su base annua.

## **ART. 11 CONGEDI, RIPOSI E PERMESSI DI MATERNITA' E PATERNITA'**

Secondo quanto previsto dalla normativa locale:

1. La donna impiegata ha diritto all'occasione del parto ad un periodo di riposo di trenta (30) giorni. Questo periodo può essere propagato ogni volta di 15 giorni sulla presentazione del certificato medico.

<sup>4</sup>Il numero di trentadue si deve intendere comprensivo delle sei giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettere a) e b) della legge n. 937/1977 (26 giorni di ferie più sei giornate).

2. Il coniuge impiegato ha diritto a un giorno di ferie retribuite ad ogni nascita.

Se il prestatore di lavoro dichiara di essere residente fiscale in Italia e fa esplicita richiesta di essere assoggettato a contribuzione in Italia ai sensi della Legge 398/87, il trattamento giuridico-economico per i congedi, i riposi e i permessi connessi alla maternità e paternità di figli legittimi e naturali, adottivi e in affidamento sarà quello stabilito dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla normativa vigente INPS.

#### **ART. 12 PERMESSI RETRIBUITI**

1. Secondo quanto previsto dalla normativa locale il prestatore di lavoro non ha diritto a fruire di giorni di permessi retribuiti.

#### **ART. 13 ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO**

1. Il prestatore di lavoro è tenuto a rispettare un orario di 36 (trentasei) ore settimanali, ripartite su cinque giorni lavorativi, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa locale.

2. Per particolari esigenze di servizio, il titolare della Sede estera può richiedere al prestatore di lavoro di prolungare la prestazione di lavoro oltre l'orario normalmente previsto, salvo riposo compensativo. Se previsto dalla legge locale<sup>5</sup> e ove le risorse finanziarie lo consentano, il titolare della Sede estera può disporre l'eventuale pagamento delle prestazioni straordinarie.

#### **ART. 14 DOVERI DEL PRESTATORE DI LAVORO**

1. Il prestatore di lavoro nell'espletamento dei propri compiti ha l'obbligo di fedeltà; di essere domiciliato a Tozeur durante l'intera vigenza del contratto; di prestare la propria opera con la massima diligenza nello svolgimento delle mansioni che gli sono affidate; di comportarsi con particolare discrezione e riservatezza, rispettando il segreto d'ufficio, di conformarsi nei rapporti di lavoro ai principi di una assidua e solerte collaborazione; di tenere in ogni occasione un comportamento conforme al prestigio dell'ufficio e tale da stabilire rapporti di fiducia; di adeguare la condotta, anche privata, alla dignità dell'ufficio; di non esercitare alcuna altra attività lavorativa.

2. Il prestatore di lavoro non potrà esercitare alcuna altra attività professionale sia in regime di lavoro autonomo che subordinato.

3. Il prestatore di lavoro deve, in ogni caso, attenersi agli obblighi di condotta di cui al codice etico e di comportamento dell'Agenzia ([http://www.aics.gov.it/?page\\_id=8828](http://www.aics.gov.it/?page_id=8828)), che dovrà essere sottoscritto per presa visione.

4

---

<sup>5</sup> Secondo quanto previsto dall'art.90 del codice del lavoro tunisino, le ore supplementari a quelle previste contrattualmente come ordinarie, devono essere retribuite con una maggiorazione del 25% fino al raggiungimento delle 48 ore settimanali e fino al 50% al di là delle 48 ore. In totale non possono comunque superare le 60 ore di lavoro settimanali.

**ART. 15**  
**INFRAZIONI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI**

1. Al prestatore di lavoro può essere inflitta la sanzione del rimprovero verbale e, in caso di recidiva, della censura per lievi infrazioni ai doveri d'ufficio, quali, ad esempio:

- 1) inosservanza delle disposizioni di servizio;
- 2) condotta non conforme a principi di correttezza;
- 3) insufficiente rendimento;
- 4) comportamento non conforme al decoro delle funzioni.

2. Al prestatore di lavoro può essere inflittala sanzione della sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 (dieci)giorni nel caso di recidiva plurima nelle infrazioni di cui al comma precedente.

3. Nei casi più gravi si procede alla risoluzione del contratto di lavoro secondo le previsioni di cui all'art. 16 che segue.

4. Nei casi previsti dai commi precedenti, salva l'ipotesi di rimprovero verbale, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari è preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito che deve avvenire entro trenta giorni dalla conoscenza del comportamento inadempiente. Il prestatore di lavoro è convocato per essere sentito con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni per consentirgli di fornire le proprie giustificazioni, potendosi farsi assistere da un procuratore di sua fiducia. In luogo dell'audizione è facoltà del prestatore di lavoro depositare una memoria scritta.

5. Se la Sede estera impiega almeno 40 dipendenti a tempo indeterminato il prestatore di lavoro deve essere tradotto davanti un consiglio disciplinare per comminare sanzioni disciplinari di secondo grado come segue:

- licenziamento per un periodo non superiore a sette giorni, senza retribuzione
- licenziamento per un periodo da otto a trenta giorni, senza alcun compenso
- abbassamento del grado
- la retrocessione scatto
- la revocazione definitiva.

**ART. 16**  
**RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il presente contratto a tempo determinato può essere risolto da parte del prestatore di lavoro con un preavviso di trenta (30) giorni che deve essere notificato tramite lettera raccomandata, come previsto dalla legge locale, salva la possibilità di ridurre tale periodo con il consenso del titolare della Sede estera. Il prestatore di lavoro è autorizzato ad assentarsi nella seconda metà del periodo di preavviso al fine di poter ricercare una nuova occupazione.

2. Il titolare della Sede estera, sentita la sede centrale dell'AICS, potrà risolvere il contratto, con atto motivato, inviato all'interessato, nei casi seguenti:

- a) per incapacità professionale;
- b) recidiva nelle infrazioni di cui al secondo comma dell'art. 15 del presente contratto;
- c) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio;
- d) falsa attestazione di presenza in servizio;
- e) persistente insufficiente rendimento, ovvero qualsiasi fatto grave che dimostri piena incapacità di adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
- f) condanna passata in giudicato per un reato che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, che non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;

- g) per riduzione di personale o chiusura della sede estera e/o termine anticipato del progetto a condizione di rispettare le procedure previste dalla legge locale riguarda il licenziamento per ragioni tecniche o economiche;
- h) in caso di accertata inabilità permanente allo svolgimento delle mansioni contrattuali;
- i) in caso di violazione del codice etico e di comportamento AICS.
- j) e in generale se il prestatore di lavoro commette un grave errore, come previsto dall'articolo 14-4 del codice del lavoro, giustificando il suo licenziamento.

3. Nei casi di risoluzione del contratto di cui al comma precedente, la Sede estera è tenuta ad un preavviso di trenta (30) giorni, come previsto dalla legge locale. In luogo del preavviso la sede estera può disporre, previa autorizzazione dell' Agenzia, l'erogazione di un'indennità in misura corrispondente all'intera retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.

4. In caso di mancato rispetto del periodo di preavviso da parte del prestatore di lavoro la sede estera provvederà a recuperare sulle spettanze dovute a qualsiasi titolo dal medesimo il periodo corrispondente al mancato preavviso.

4. Non è dovuto alcun preavviso, con interruzione immediata del rapporto di lavoro, nel caso di:

- a) commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale;
- b) alterchi con vie di fatto nei confronti di altri dipendenti o terzi;
- c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti;
- d) commissione in genere di atti o fatti dolosi di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
- e) condanna passata in giudicato per reati che comportino, in Italia, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

5. Nei casi previsti dal presente articolo la risoluzione del contratto è preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito che deve avvenire entro trenta giorni dalla conoscenza del comportamento inadempiente. Il prestatore di lavoro è convocato per essere sentito con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni per consentirgli di fornire le proprie giustificazioni, potendosi farsi assistere da un procuratore di sua fiducia. In luogo dell'audizione è facoltà del prestatore di lavoro depositare una memoria scritta.

#### **ART. 17 LIMITI DI ETÀ'**

1. Il contratto ha termine, per raggiunti limiti di età, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al compimento del 62 (sessantaduesimo) anno di età, così come previsto dalla normativa locale.

#### **ART. 18 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**


1. Salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni qui contenute, il rapporto di lavoro disciplinato dal presente contratto è assoggettato alla legislazione locale.

2. Fermo restando quanto disposto in materia dalle norme di diritto internazionale generale e convenzionale competente a risolvere le eventuali controversie che possano insorgere dall'applicazione del presente contratto è il foro locale.

Data, 16/09/2021


Il Prestatore di lavoro

Remo Zulli



Il Titolare della Sede estera

Andrea Senatori



Allegati:

1. *Job description*/termini di riferimento
2. Dichiarazione del prestatore di lavoro sulla propria residenza fiscale;
3. Richiesta del prestatore di lavoro di essere assoggettato a contribuzione in Italia ai sensi della Legge 398/87;
4. Prospetto compenso economico e relativi oneri fiscali e previdenziali (art.4 comma 2);

Calcolo del compenso lordo spettante a		Zulli 2021_3			
		dal	al	gg	mesi
<i>durata del contratto</i>		16/09/21	31/12/21	105	3,50
<i>durata rinnovo</i>				0	0,00
<i>totale</i>				105	3,50
<i>Salario lordo mensile</i>					4.361,19
<i>Indennità + maggiorazione lorda mensile</i>					2.561,34
<i>lordo contrattuale (salario + indennità + maggiorazione)</i>					<b>24.228,86</b>
compenso lordo					<b>24.228,86</b>
imponibile IRPEF (50% su indennità e magg. - art. 51 comma 8 TUIR)			19.746,51		
imponibile INPS/INAIL			15.264,17		
Contributo INPS - selezionare: <input type="text" value="32,30%"/>	8,84%		-1.349,35		-1.349,35
imponibile Irpef			18.397,16		
imposta lorda			6.990,92		
altre detrazioni (art. 13 Tuir)			350,36		
Ulteriori detrazioni			524,16		
detrazioni per carichi di famiglia (riempire foglio "irpef")			-		
Irpef netta					-7.865,44
addizionale regionale*					-318,27
addizionale comunale*					-147,18
<b>compenso netto totale</b>					<b>14.548,61</b>
<b>compenso netto mensile</b>					<b>4.157,00</b>
<b>Costo per l'Amministrazione:</b>					
compenso lordo (A)					24.228,86
Contributo INAIL a carico committente (C)	0,50%				76,32
Contributo INPS a carico committente (D)	23,46%				3.580,97
Consulenza (E)					
<b>totale costo per il Programma (A + C + D + E)</b>					<b>27.886,15</b>

Calcolo del compenso lordo spettante a		Zulli 2022			
		dal	al	gg	mesi
<i>durata del contratto</i>		01/01/22	15/07/22	195	6,50
<i>durata rinnovo</i>				0	0,00
<i>totale</i>				195	6,50
<i>Salario lordo mensile</i>					4.361,19
<i>Indennità + maggiorazione lorda mensile</i>					2.561,34
<i>lordo contrattuale (salario + indennità + maggiorazione)</i>					<b>44.996,45</b>
compenso lordo					<b>44.996,45</b>
imponibile IRPEF (50% su indennità e magg. - art. 51 comma 8 TUIR)			36.672,09		
imponibile INPS/INAIL			28.347,74		
Contributo INPS - selezionare:	<input type="text" value="32,30%"/>	8,84%	-2.505,94		-2.505,94
imponibile Irpef			34.166,15		
imposta lorda			9.303,14		
altre detrazioni (art. 13 Tuir)			-405,24		
Ulteriori detrazioni			-11,33		
detrazioni per carichi di famiglia (riempire foglio "irpef")			-		
Irpef netta					-8.886,58
addizionale regionale*					15,16
addizionale comunale*					-273,33
<b>compenso netto totale</b>					<b>33.345,76</b>
<b>compenso netto mensile</b>					<b>5.130,00</b>
<b>Costo per l'Amministrazione:</b>					
compenso lordo (A)					44.996,45
Contributo INAIL a carico committente (C)	0,50%				141,74
Contributo INPS a carico committente (D)	23,46%				6.650,38
Consulenza (E)					
<b>totale costo per il Programma (A + C + D + E)</b>					<b>51.788,57</b>



*Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo*

SEDE REGIONALE DI TUNISI

## TERMINI DI RIFERIMENTO PER L'INCARICO DI

### Assistente tecnico – settore sviluppo rurale

**Obiettivo dell'incarico:** L'Assistente tecnico sarà incaricato di fornire assistenza tecnica alla Struttura di Gestione del Progetto (SGP) quale ente esecutore del progetto: "Sviluppo rurale integrato nelle delegazioni di Hazoua e Tamerza (Governatorato di Tozeur)" – AID 10744.

L'Assistente tecnico sarà incaricato di assistere l'ente esecutore nella gestione del progetto, vegliando alla corretta implementazione del Protocollo d'Accordo intergovernativo tra Italia e Tunisia, che disciplina il progetto in oggetto. L'Assistente tecnico sarà inoltre chiamato a supervisionare le altre iniziative afferenti allo sviluppo rurale finanziate dalla cooperazione italiana nel Sud del Paese.

**Descrizione dell'incarico:** Il progetto sopracitato, della durata triennale, s'inserisce nel quadro della strategia nazionale di miglioramento delle condizioni di vita della popolazione nelle aree di frontiera del sud tunisino, attraverso la lotta alla desertificazione, il miglioramento della produzione dei perimetri irrigui della regione desertica e la diversificazione e miglioramento del reddito della popolazione rurale.

Il progetto si concentra sui perimetri irrigui delle oasi delle delegazioni di Hazoua e di Tamerza nel Governatorato di Tozeur per: (i) rafforzare le capacità dei Groupement de Développement Agricole (GDA) nella gestione dei perimetri irrigui; (ii) rafforzare la lotta alla desertificazione; (iii) aumentare la produttività e il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli; (iv) diversificare le attività produttive delle famiglie rurali ed i loro redditi.

In particolare, sotto la diretta supervisione del Titolare della Sede Regionale di AICS a Tunisi ed in collaborazione con il personale che opera nel settore dello sviluppo locale e dello sviluppo economico presso la Sede AICS di Tunisi, l'Assistente Tecnico dovrà svolgere le seguenti mansioni:


- assistere la Struttura di Gestione del Progetto nella gestione del progetto (preparazione di bandi di gara, termini di riferimento di missioni tecniche, gestione amministrativa, etc.);
- assistere la SGP nella messa a punto di un sistema strutturato di monitoraggio e di controllo dei piani di lavoro annuali e quadrimestrali approvati dal Comitato di Coordinamento;
- assistere la SGP nella preparazione di rapporti narrativi e finanziari e della documentazione necessaria per il Comitato di Coordinamento;
- collaborare alla redazione, revisione ed aggiornamento di documenti tecnici quali: Termini di Riferimento, Piani Operativi Annuali, etc.;
- assistere missioni tecniche e di valutazione di esperti esterni e predisporre i termini di riferimento;
- assicurare un adeguato coordinamento con le locali autorità locali e gli altri partner allo sviluppo operanti nella zona d'intervento;
- ove richiesto, rappresentare la Cooperazione italiana nell'ambito delle riunioni tecniche in loco;
- partecipare a conferenze, seminari o altre iniziative attinenti alle tematiche e al settore ad esso/a affidato;

- assistere, ove richiesto, il Titolare della Sede e il personale dell'AICS Tunisi nella predisposizione di studi, analisi e valutazioni settoriali e predisporre le necessarie e correlate comunicazioni ufficiali;
- partecipare a conferenze, seminari o altre iniziative attinenti alle tematiche e il settore ad esso/a affidati;
- contribuire alla supervisione in loco delle altre iniziative afferenti allo sviluppo rurale finanziate dalla cooperazione italiana in particolare nel sud del Paese;
- garantire un costante contatto e aggiornamento sull'avanzamento delle attività al Titolare della Sede e il personale dell'AICS Tunisi;
- garantire la visibilità del progetto e coadiuvare il Communication Officer della Sede AICS di Tunisi nell'elaborazione di materiale di comunicazione e visibilità;
- svolgere altre attività eventualmente richieste dal Titolare della Sede AICS di Tunisi

Data, 16.09.2021

**Il Prestatore di Lavoro**

.....



Alla  
**Agenzia Italia per la Cooperazione allo Sviluppo**  
**Sede di Tunisi**  
1, Rue de Florence  
Mutuelleville - 1082 Tunisi,  
Tunisia

**OGGETTO: Comunicazione della residenza fiscale**

Il Sottoscritto **ZULU ROKO**  
cittadino Italiano, nato a [REDACTED] il [REDACTED]  
codice fiscale [REDACTED]

**comunica che la propria residenza fiscale è la seguente:**

COMUNE [REDACTED] PROV. [REDACTED]  
VIA [REDACTED] C.A.P. [REDACTED]  
RECAPITO TELEFONICO [REDACTED] TELEFONO CELLULARE [REDACTED]  
MAIL: [REDACTED]

Documenti allegati:

- SE RESIDENTE FISCALE IN ITALIA Fotocopia della tessera sanitaria, comprensiva di attribuzione del numero di codice fiscale, rilasciata dal competente Ufficio dell'Agencia delle Entrate.

Data **16/09/2021**

Firma  


Alla  
**Agenzia Italia per la Cooperazione allo Sviluppo**  
**Sede di Tunisi**  
1, Rue de Florence  
Mutuelleville - 1082 Tunisi,  
Tunisia

**DICHIARAZIONE**

Il sottoscritto *ZULLI ROKO* C.F. [REDACTED]  
Nato a [REDACTED] il [REDACTED]

**richiede di essere assoggettato a contribuzione in Italia ai sensi della Legge 398/87  
(Art. 5 Assicurazioni Previdenziali del Contratto)**

Data *16/09/2021*

Firma  
*[Handwritten Signature]*

**INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE  
CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**


*Regolamento (UE) 2016/679, art. 13*

Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche. A tal fine, si forniscono le seguenti informazioni:

1. Il titolare del trattamento è l’Agenzia Italiana per la Cooperazione Internazionale (AICS), che, nel caso specifico, opera per il tramite la Sede estera AICS di Tunisi, 1 Rue de Florance – Mutuelle Ville – 1082 – Tunis, Tunisia; Tel. +216.71.893.144 – e-mail: [segreteria.tunisi@aics.gov.it](mailto:segreteria.tunisi@aics.gov.it).
2. L’AICS dispone di un responsabile della protezione dei dati personali che, in caso di quesiti o reclami, può essere contattato ai seguenti recapiti: Via Salvatore Contarini, 25 – 00135 - Roma; Tel. +39 06 32492; pec: [agenzia.cooperazione@cert.esteri.it](mailto:agenzia.cooperazione@cert.esteri.it)
3. I dati personali chiesti sono necessari per la selezione della figura professionale ricercata e al fine di gestire i dati per la tenuta del rapporto di lavoro.
4. Il conferimento dei dati è un obbligo previsto dalla normativa italiana e l’eventuale rifiuto a fornire i dati chiesti comporta l’esclusione dalla procedura di selezione o dall’affidamento.
5. Il trattamento sarà effettuato in modalità manuale o informatizzata da personale appositamente incaricato.
6. I dati saranno comunicati agli organi di controllo interni ed esterni dell’AICS. Con la firma della presente informativa, l’interessato dà il suo consenso alla comunicazione dei predetti dati anche alle competenti autorità locali o italiane per la loro verifica. Saranno inoltre pubblicati sul sito web dell’AICS di Tunisi alcuni dati dell’assegnatario dell’incarico, in conformità alla normativa vigente.
7. I dati sono conservati per un periodo massimo di 5 anni a decorrere dal momento in cui ha termine il rapporto contrattuale per completamento dell’esecuzione o per altra ragione, ivi inclusa la risoluzione anticipata. Questo termine è sospeso in caso di avvio di un procedimento giudiziario.
8. L’interessato può chiedere l’accesso ai propri dati personali e la loro rettifica. In questi casi, l’interessato dovrà presentare apposita richiesta ai recapiti indicati al punto 1, informando per conoscenza il responsabile della protezione dei dati dell’AICS ai recapiti indicati al punto 2.
9. Se ritiene che i suoi diritti siano stati violati, l’interessato può presentare un reclamo al responsabile della protezione dei dati dell’AICS. In alternativa, può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali (Piazza di Monte Citorio 121, 00186 Roma, tel. 0039 06 696771 (centralino), e-mail: [garante@gpdp.it](mailto:garante@gpdp.it), pec: [protocollo@pec.gpdp.it](mailto:protocollo@pec.gpdp.it)) o all’autorità giudiziaria.

Tunisi, 16/09/2024

Firma dell’interessato per presa visione e accettazione



.....

PROGETTO DI SVILUPPO RURALE INTEGRATO NELLE DELEGAZIONI DI HAZOUA E TAMERZA  
(GOVERNATORATO DI TOZEUR) - AID 10744  
DETERMINA A CONTRARRE

*L' AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - SEDE DI TUNISI*

VISTI	la legge 125/2014 che istituisce l'Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo e il decreto n.113 del 22.07.2015 che approva lo statuto dell'Agenzia;
VISTA	la Legge 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.
VISTI	il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e s.m.i;
VISTO	l'art.7 comma 6 del decreto legge 227 del 2012 che consente al Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, a condizione che non esistano localmente le professionalità richieste, di conferire incarichi temporanei di consulenza e di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale esterno alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità, in deroga all'art.6 comma 7 e art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010, all'art. 1 comma 56 della legge 266/2005, art. 61, commi 2 e 3 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. 133/2008 e in deroga alle disposizioni di cui agli art. 7, commi 6 e 6-bis e all'art. 36 comma 2 del D.lgs 165/2001 e successive modificazioni;
VISTO	lo Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, approvato con decreto del Ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 113 del 22 luglio 2015, e in particolare l'articolo 11, comma 1, lettera c);
VISTO	l'art.2, comma 4 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni", a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 Capo III;
VISTA	la legge n.145/2018;
VISTA	la delibera del Comitato Congiunto n. 101 del 19.11.2019 che ha approvato "Criteri e modalità per la selezione di personale non appartenente alla Pubblica Amministrazione da assumere con contratto di diritto privato a tempo determinato disciplinato dal diritto locale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) dello Statuto AICS";
VISTA	la Nota del Direttore AICS n. 16343 del 12.12.2019 recante oggetto "Personale contrattualizzato ai sensi ai sensi dell'art.11, comma 1, lett. c) dello Statuto AICS. Nuove disposizioni";
VISTA	la delibera del Comitato Congiunto n.6 del 14 aprile 2016 che ha approvato il finanziamento dell'Iniziativa "Progetto di sviluppo rurale integrato nelle delegazioni di Hazoua e Tamerza (Governatorato di Tozeur)" che prevede un fondo in loco di euro 185.400,00;
VISTO	Il messaggio AICS Roma 8304 del 27 giugno 2019 con cui si approva il POG del fondo in loco;
VISTO	l'accredito della seconda annualità del progetto in oggetto accreditata in data 04 giugno 2020 a seguito della richiesta di AICS Tunisi trasmessa con messaggio 73 del 12 maggio 2020;
CONSIDERATO	che si è reso necessario individuare, tramite bando di selezione pubblicato sul sito ufficiale dell'AICS con scadenza il 11.06.2020, una figura professionale di Assistente tecnico - <i>settore sviluppo rurale</i> ;
TENUTO CONTO	delle risultanze del suddetto avviso di ricerca personale come da verbale della Commissione di Valutazione in base al quale il Dott. Zulli è risultato primo classificato;

- CONSIDERATO che il Dott. Zulli è in possesso dei requisiti di comprovata professionalità e affidabilità per svolgere l'incarico;
- CONSIDERATO L'incarico affidato al Dott. Zulli dal 21.08.2020 al 19.07.2021;
- CONSIDERATA la temporaneità della prestazione;

#### DETERMINA

1. Di rinnovare al Dott. Zulli l'incarico di *Assistente tecnico - settore sviluppo rurale* tramite Contratto di diritto privato a tempo determinato disciplinato dal diritto locale di cui all'art.11, comma 1, lett. c) dello Statuto AICS per il periodo 16.09.2021 - 15.07.2022.
2. Di precisare che:
  - il fine che s'intende perseguire con la spesa in oggetto è garantire un adeguato livello di efficienza nella realizzazione delle attività previste dal programma "Progetto di sviluppo rurale integrato nelle delegazioni di Hazoua e Tamerza (Governatorato di Tozeur) - AID 10744";
  - i termini dell'accordo con il collaboratore sono definiti tramite un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che provvede a stabilire le modalità di esecuzione della prestazione e le penalità in caso di inadempimento;
  - il collaboratore viene prescelto alla luce delle risultanze dell'avviso di ricerca personale pubblicato sul sito dell'AICS e in scadenza il 11.06.2020, nonché del possesso da parte del collaboratore in parola di requisiti di comprovata professionalità e affidabilità;
  - si autorizza la spesa per la retribuzione lorda da corrispondere al Dott. Zulli, che per l'intero periodo ammonta ad Euro 69.225,31 e che tale retribuzione comporta oneri contributivi e previdenziali a carico dell'amministrazione pari ad Euro 10.449,41;
  - la spesa relativa alla prestazione oggetto del presente provvedimento graverà sui fondi in loco del Programma AID 10744 per l'esercizio finanziario 2021 e 2022.

Tunisi, 16.09.2021



Il Rappresentante  
Andrea Senatori

*Andrea Senatori*